



COPIA

DELIBERAZIONE N. 38

in data: 17/09/2019

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTIVO DI COSTRUZIONE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella sala consiliare del Municipio di Calestano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano all'appello:

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 – PESCHIERA Francesco | P | 8 – CARABONI Gilberto | P |
| 2 – DELLAPINA Giuseppe | P | 9 – CORUZZI Daniele | P |
| 3 – ACETI LUCA | P | 10 – ABLONDI Annalisa | P |
| 4 – PASINI Giulia | A | 11 – MONICA Filippo | P |
| 5 – BRUSCHI Giorgio | P | | |
| 6 – SIRI Chiara | A | | |
| 7 – PELLEGRINI Rebecca | A | | |

TOTALE PRESENTI: 08

TOTALE ASSENTI: 03

Assiste il Segretario comunale dott. Dino Adolfo Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Francesco Peschiera assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Relaziona la responsabile del Settore Territorio geom. Antonella Vescovi.

Il Sindaco interviene.

Il consigliere Bruschi propone di mantenere le tabelle originali poiché non concorda con la loro modifica.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;

- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

X confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di CALESTANO la IV Classe;

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

X variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2,

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene ragionevole un minimo incremento per far fronte ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che risultano ben più alti.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

| Funzioni | U1 (€/mq) | U2 (€/mq) | U1+U2 (€/mq) |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Funzione residenziale | 37,40 | 48,40 | 85,80 |
| Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) | 37,40 | 48,40 | 85,80 |
| Funzione turistico-ricettiva | 37,40 | 48,40 | 85,80 |
| Funzione direzionale | 37,40 | 48,40 | 85,80 |
| Funzione produttiva | 10,56 | 3,08 | 13,64 |
| Funzione commerciale all'ingrosso | 10,56 | 3,08 | 13,64 |
| Funzione rurale | 6,34 | 1,85 | 8,18 |

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

X non apportare riduzioni della AI;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

X stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

| Descrizione intervento | % di riduzione | | | | |
|------------------------|----------------|------|-----|-----|------|
| | U1 | U2 | D | S | QCC |
| CENTRO STORICO..... | 10 % | 15 % | ... | ... | 15 % |
| | ... | ... | ... | ... | ... |
| | ... | ... | ... | ... | ... |

per le ragioni di seguito indicate: il centro storico di Calestano è stato oggetto di intervento di riqualificazione aree pubbliche nei primi anni 2000, pertanto si vuole incentivare i privati a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, più in generale favorire il recupero nei centri abitati

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

X stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

| nome Frazione | % riduzione U1 | % riduzione U2 |
|---------------|----------------|----------------|
| VALLERANO... | -10 % | - 10 % |
| RAMIANO | -10 % | - 10 % |
| RONZANO..... | -10 % | - 10 % |
| CANESANO ... | -10 % | - 10 % |
| VIGOLONE | -10 % | - 10 % |

| | | |
|----------|-------|--------|
| RAVARANO | -10 % | - 10 % |
| TAVOLANA | -10 % | - 10 % |
| CHIASTRE | - 10% | -10 % |
| FRAGNO | -10 % | - 10 % |
| FRAGNOLO | - 10% | - 10% |

per le ragioni di seguito indicate: incentivare interventi di recupero edilizio nelle frazioni minori prive di servizi

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

X non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

X stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: ...U1 -20 % U2 -20%...

per le ragioni di seguito indicate: agevolare interventi a favore delle parti più deboli della popolazione

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

X non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

X stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: U1 -15% - U2 -15%...

per le ragioni di seguito indicate: Agevolare interventi che rispettano alti livelli di qualità ambientale

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

X stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: U1 -15% U2 -15%.

per le ragioni di seguito indicate: trattandosi di spazi aperti protetti solo da una tettoia destinati a deposito materiale e non alla lavorazione si ritiene ragionevole uno sgravio dell'onere

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la

realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

X stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

| Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni: | % riduzione U1 | % riduzione U2 |
|--|----------------|----------------|
| 1.....BIOEDILIZIA..... | - 5 % | - 10 % |
| 2.....RECUPERO – RIUSO DI FABBRICATI DISMESSI DA ALMENO 5 ANNI CHE A SEGUITO DELL'INTERVENTO EDILIZIO RISULTANO IN CLASSE A – A3 | - 5 % | - 10 % |
| 3..... | -... % | -... % |

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare il recupero di fabbricati abbandonati e il perseguimento di standard di alta qualità

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

X confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

X stabilire le seguenti % di riduzione/aumento di Td e/o Ts: ...Td + 15% .Ts /

per le ragioni di seguito indicate: mantenere un valore unitario più prossimo a quello applicato sino ad oggi

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

X introdurre i seguenti coefficienti delle quote D ed S, riferite alle seguenti attività:

| attività produttiva e/o rurale | indicazione coefficiente |
|--------------------------------|--------------------------|
|INDUSTRIALE..... |+ 20 %..... |
|ARTIGIANALE..... |+ 5 %..... |
|RURALE |+ 15 %..... |
| | |

per le ragioni di seguito indicate: rendere più equilibrato l'entità del contributo in base al carico ambientale dato dalla tipologia di attività sul territorio

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

X non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

X prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: attualmente sono presenti solo negozi di vicinato, una nuova struttura commerciale sovracomunale necessiterebbe di adeguamenti strutturali per attenuare il notevole impatto sul territorio

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: **€ 60,00**, calcolato nel modo di seguito indicato : indagine prezzi presso strutture presenti sul territorio
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

X non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

X confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

X ammettere la corresponsione di una quota pari al 50 % del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,

X stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: **Fidejussione**

X stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- Il 50 %

entro un anno dal ritiro del PDC o dalla

presentazione della SCIA /CILA.

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene corretto ammettere la rateizzazione del contributo recependo una esigenza manifestata da diversi anni da parte dell'utenza

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2007 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Incremento dei valori delle tabelle parametriche, degli oneri di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria, adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2000. Modifiche al regolamento di applicazione degli Oneri di Urbanizzazione." e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.12.2009;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare "Urbanistica e Pianificazione del Territorio" nella seduta del 10.09.2019

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2007 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Incremento dei valori delle tabelle parametriche, degli oneri di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria, adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2000. Modifiche al regolamento di applicazione degli Oneri di Urbanizzazione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/PRG/PUG vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.12.2009;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli all'unanimità

D E L I B E R A


- con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,4 comma del D.Lgs n.267/2000.

La seduta è tolta alle ore 18.45.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

f.to Francesco Peschiera




Il Segretario comunale

f.to dott. Dino Adolfo Giuseppe

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18/09/2019



L'impiegata incaricata
f.to Marta Bernier

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18/09/2019



L'impiegata incaricata
f.to Marta Bernier

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Data 18/09/2019

L'impiegata incaricata
Marta Bernier